



Decreto Dirigenziale n. 214 del 11/06/2015

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 13 - UOD Genio Civile di Salerno; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

DITTA MA.CE. SRL CAVA DI CALCARE SITA IN LOCALITA' BUCCOLI DEL COMUNE DI BATTIPAGLIA SANZIONE EX ART.28 CO. 1 L.R. N. 54 DEL 13/12/85 E SS.MM.

**IL DIRIGENTE DELLA U.O.D. GENIO CIVILE DI SALERNO -
PRESIDIO PROTEZIONE CIVILE**

PREMESSO che:

- ✓ La società MA.CE. SUD srl (ora MA.CE. srl) inoltrò in data 7.07.1986 istanza di prosecuzione dell'attività estrattiva ex art.36 L.R. n.54/1985 su di un'area di mq. 237.497 costituita dalle particelle 128, 129, 1043 e 1068 del Foglio 2 del Comune di Battipaglia ma il progetto interessava una superficie inferiore a quella di mq.237.594 richiesta con la stessa istanza. Inoltre, in data 07.07.1995 inoltrò istanza di ampliamento ex art.38 ter L.R. n.54/1985 e di recupero ambientale della cava genericamente indicata MA.CE. sud, senza nessun'altra indicazione.
- ✓ Con decreto n. 2434/111 del 07.03.1997 venne respinta dallo scrivente Ufficio l'istanza di autorizzazione ex art.36 in quanto il progetto di recupero ambientale e di ampliamento impegnava superfici ampiamente superiori ai limiti consentiti dall'art.26 L.R. n.54/1985 (in relazione all'estensione della superficie ritenuta ammissibile quale cava in atto); tale progetto non era, inoltre, più realizzabile in quanto le suddette particelle risultavano essere completamente sfruttate.
- ✓ Avverso il citato decreto la società propose ricorso innanzi al TAR Campania - Sez. SA iscritto al R.G. n.1475/1997 (Prat. Avv. n.859/1997) che con Ordinanza n.1079 del 2.07.97 sospese il provvedimento impugnato con riferimento alle zone per le quali vi era stata "regolare denuncia di esercizio" e con "aumento della percentuale come per legge". Tale ricorso è stato dichiarato perento con decreto decisorio n.7531 del 10.12.2009.
- ✓ A seguito dell'emissione da parte del TAR di Salerno dell'ordinanza n.1079/1997 si rese necessario all'epoca procedere ad una nuova istruttoria relativa alla cava in questione. Vennero riesaminate le denunce di esercizio a suo tempo presentate e la loro ammissibilità ai fini del riconoscimento della cava in atto alla data dell'8.01.1986.
- ✓ A riesame istruttorio concluso questo Settore emise decreto n.17608 del 14.12.1998 di autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale della cava su tutta la zona richiesta, anche consentendo l'ampliamento del perimetro su una superficie di mq.47.518 (pari al 20% dell'area denunciata). Con successivo decreto n.956 del 18.02.1999 venne sospesa l'efficacia del sopracitato decreto autorizzatorio n.17608 del 1998 affinché il progetto autorizzato venisse sottoposto alla Valutazione di Impatto Ambientale da parte del Settore Tutela Ambiente della Regione Campania ai sensi del D.P.R. 12.04.1996 e rimesso alla Commissione Ambientale della Provincia di Salerno perché la stessa si pronunciasse sullo svincolo ex L.431/85.
- ✓ Con nota prot.n.7350 del 12.04.99, indirizzata alla MA.CE. ed agli Enti interessati, lo scrivente Ufficio precisò che per effetto della sospensione del decreto autorizzatorio n.17608 l'attività estrattiva era regolata in base alla legittimità acquisita in precedenza.
- ✓ In data 03.05.2001 venne trasmessa a questo Genio Civile l'autorizzazione n.17 del 28.04.1997 rilasciata dall'Amministrazione Provinciale ai sensi della L.1497/1939, mentre la V.I.A. non risulta essere stata mai acquisita.
- ✓ Con decreto n.1518 del 06.06.2001 questo Ufficio revocò parzialmente il precedente provvedimento autorizzatorio nella parte in cui definiva in mq.237.594 l'area legittimata all'attività estrattiva, riducendola a mq.156.656; nel contempo ordinò la sospensione dei lavori su tutta l'area di cava e l'inoltro di un progetto di recupero ambientale.
- ✓ Tale provvedimento venne impugnato dalla società MA.CE. con ricorso innanzi al TAR Campania iscritto al R.G. n.2071/2001.
- ✓ Con Ordinanza n.1024 del 2.08.2001 il TAR di Salerno accolse, nelle more della decisione di merito, l'istanza di sospensiva.
- ✓ Dopo l'udienza del 15.07.2004 il Tribunale con sentenza n.1847 del 06.05.2005, rilevato che era in corso di approvazione il Piano Regionale delle Attività Estrattive, ordinò alla Regione Campania di produrre una relazione scritta in merito alla vigenza di tale piano e, in caso positivo, sulle disposizioni che esso conteneva circa l'area oggetto di attività estrattiva da parte della MA.CE.

- ✓ Con nota prot.n.1023241 del 13.12.2005 il Settore Regionale Ricerca e Valorizzazione di Cave e Torbiere relazionò a codesta Avvocatura in merito alla vigenza del Piano Regionale delle Attività Estrattive.
- ✓ Tale giudizio iscritto al R.G. n.2071/2001 è stato dichiarato perento con decreto decisorio del TAR di Salerno n.198 del 27.03.2015.
- ✓ La MA.CE. a seguito dei lavori di ampliamento dell'autostrada Salerno -Reggio Calabria fu costretta ad eliminare la scarpata posta lungo il confine dell'Autostrada, perché erano stati ravvisati segnali di instabilità statica di alcuni diedri rocciosi che sporgevano sulla carreggiata.
- ✓ A seguito dell'abbassamento della quota della scarpata la ditta non potendo più realizzare parte di alcuni degli ultimi gradoni, così come previsto nel progetto del 20.05.1996, rielaborò un progetto di variante acquisito al prot.n.13321 del 26.06.2001.
- ✓ Con nota di questo Settore n.743 del 29.01.2004 e successiva diffida del 26.03.2004 venne richiesto alla MA.CE., ai fini della verifica dello stato di avanzamento dei lavori, un rilievo plano-altimetrico giurato, su supporto catastale, dello stato dei luoghi dell'area di cava. Tale rilievo venne acquisito in data 14.06.05 (al prot.n.482947) in forma non giurata.
- ✓ Dall'esame del rilievo plano-altimetrico trasmesso dalla ditta esercente e dalle risultanze di sopralluogo effettuato in data 15.12.2004 emerse che l'attività di scavo nelle particelle nn.1067 e 1042 del Fg.2 del comune di Battipaglia era condotta in difformità alle indicazioni fornite dal dott. geol. Francesco Provenza nella relazione di indagine geologica e geotecnica facente parte della Tav. 1 del progetto presentato dalla MA.CE. SUD (acquisito al prot.n.9917 del 20.05.1996) ai sensi dell'art.38 ter della L.R. n.54/1985.
- ✓ In particolare risultò, dall'esame del rilievo plano-altimetrico giurato, che l'attività estrattiva in atto procedeva con un sistema a gradoni multipli di dimensioni varie, con altezze anche superiori a mt.30 e con angoli di scarpa, per la maggior parte di ampiezza superiore a 45° fino a raggiungere i 60°. Nella cennata relazione di indagine geologica e geotecnica facente parte del progetto presentato dalla ditta risultava, invece, che *"il fronte di scavo dovrà procedere con un versante alto 6.00 m. e largo 6.00 m,...con un angolo di scarpa massimo di 45°..."*
- ✓ Lo scrivente Ufficio emise, pertanto, decreto n.26 del 28.11.2005 con il quale venne ordinata la sospensione dei lavori per motivi di sicurezza in quanto condotti in difformità al progetto presentato dalla stessa ditta.
- ✓ La sospensione ex art. 26 L.R. n.54/1985 venne decretata, inoltre, anche per l'abusività dell'ampliamento richiesto ai sensi dell'art.38 ter L.R. n.54/1985 (Fg.2 part. nn.1067 e 1042) in quanto mai autorizzato dalla Regione Campania.
- ✓ E' bene precisare che la zona di ampliamento non era stata interessata dalla domanda di prosecuzione presentata dalla ditta ex art.36 della L.R. n.54/1985.
- ✓ Anche questo provvedimento venne impugnato dalla società con ricorso innanzi al TAR Campania – SA (iscritto al R.G. n.654/2005) che con Ordinanza n.504 del 28.04.2005 accolse la richiesta di sospensiva, subordinandola all'adempimento della prescrizione a carico della ricorrente di porre prontamente rimedio alle difformità riscontrate dall'amministrazione e poste a fondamento del provvedimento impugnato, rispetto alle indicazioni fornite dal geologo dott. Francesco Provenza nella relazione di indagine geologica e geotecnica di cui alla tav. 1 del progetto acquisito al n. 9917 di prot. in data 20.5.1996.
- ✓ A seguito dell'accoglimento della sospensiva dal parte del Tar di Salerno i dipendenti della MA.CE. srl, con foglio acquisito al prot.n.341082 del 20.04.2005, chiesero a questo Ufficio di consentire la ripresa dei lavori estrattivi.
- ✓ Lo scrivente Genio Civile con nota prot.n.355647 del 26.04.2005, indirizzata ai predetti dipendenti ed alla ditta Ma.ce, affermò che l'eventuale ripresa dei lavori era subordinata ad una verifica delle eventuali estrazioni di materiale da effettuare in attuazione al progetto di prosecuzione del 07.07.1986.

- ✓ Per tale motivo questo Ufficio richiese alla ditta di trasmettere grafici aggiornati dell'area di cava in scala idonea avendo cura di indicare nelle sezioni anche il profilo altimetrico riportato negli elaborati progettuali di cui all'istanza di prosecuzione ex art.36 della L.R. n.54/1986.
- ✓ Dall'esame della pratica non risulta che la ditta abbia ottemperato a tale adempimento; né tantomeno che questo Genio Civile abbia conseguentemente potuto autorizzare la ripresa dei lavori estrattivi nelle more della definizione di merito del giudizio di che trattasi.
- ✓ In data 12.09.2014 è stato effettuato da funzionari di questo Ufficio apposito sopralluogo in area di cava finalizzato a verificare l'ottemperanza da parte della ditta Ma.Ce. a quanto disposto dal TAR Campania, Sez. II di Salerno con ordinanza n.504/2005. Dal relativo verbale di sopralluogo si legge che da un esame de visus risulta che la ditta nella realizzazione dei gradoni non si è attenuta ai criteri dettati dalla relazione geologica a firma del dott. geol. Francesco Provenza di cui alla Tav. 1 del progetto acquisito al protocollo n.9917 del 20.05.1996.
- ✓ Il giudizio di che trattasi, iscritto al R.G. n.654/2005, è stato definito nel merito con sentenza del TAR di Salerno n.2078 del 09.12.2015 che ha respinto il ricorso promosso dalla MA.CE. ed ha ripristinato l'efficacia e vigenza del Decreto di questo Ufficio decreto n.26 del 28.11.2005.
- ✓ Nel corredo motivazionale della sentenza si legge che " l'attività estrattiva posta in essere nel sito di cava, per le particelle nn. 1067 e 1042 (cui l'atto si riferisce assumendo il carattere abusivo dell'attività di escavazione) è risultata non suffragata da alcun atto autorizzatorio espresso, così consolidandosi la rilevata abusività dell'attività. Questa Sezione (sentenza 31.03.2014, n. 643) ha avuto modo di affermare "la necessità di munirsi, ai fini della prosecuzione dei lavori estrattivi, di un titolo autorizzativo espresso (come è reso palese dal disposto dell'art. 36, comma 4, l.r. n. 54/1985)" pur a seguito di un provvedimento cautelare favorevole. La necessità di un provvedimento espresso si evince pure dalla formulazione dell'art. 38 ter della l.r. n. 54/85 ai fini della modifica del sito di cava. Anche il motivo in esame va quindi disatteso".
- ✓ A seguito dell'entrata in vigore del Piano dell'Attività Estrattiva della Regione Campania la cava gestita dalla MA.CE. è stata individuata con il codice "65014 07" ed è stata campita all'interno di area Z.A.C. (Zona Altamente Critica) denominata ZCR S4 (vedi articolo 28 delle N.T.A. del P.R.A.E.).
- ✓ Con istanza acquisita al prot. n.851740 del 17.04.2006 la MA.CE. srl (dichiaratasi esercente attività estrattiva nell'area di cava in località Buccoli) e la società Agribuccoli (dichiaratasi proprietaria dei suoli sui quali è ubicata la cava in località Cimitero) chiesero allo scrivente Settore, ai sensi dell'art.11 della L.R. n.54/1985 e del D.P.R. n.447/98, il rilascio delle autorizzazioni occorrenti per la realizzazione del programma di dismissione e riqualificazione territoriale mediante un progetto unitario di gestione produttiva delle due cave in parola ubicate nel Comune di Battipaglia e ricadenti in area ZAC 1 SA.
- ✓ Lo scrivente Ufficio del Genio Civile, con decreto dirigenziale n.92 del 2009, ha rigettato il progetto presentato dalla Ma.Ce. Tale provvedimento di rigetto è stato impugnato dalla ditta con ricorso iscritto innanzi al T.A.R. Campania, Sezione Staccata di Salerno, al R.G. n.1760/2009 (Prat. Avv. n.1148/2009). Il TAR Campania, nelle more della decisione di merito, con ordinanza n.1104 del 2009 ha accolto la richiesta della società ricorrente di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
- ✓ Con sentenza n. 1467/2012 il TAR di Salerno ha successivamente annullato il decreto dirigenziale n.92 del 2009.
- ✓ Su proposta dello scrivente Ufficio codesta Avvocatura ha impugnato la cennata sentenza innanzi al Consiglio di Stato con apposito ricorso incardinato al R.G. n.8420/2012.
- ✓ Con l'ordinanza n.235 del 23.01.2013 il Consiglio di Stato, Sezione V, ha rigettato la richiesta di parte appellante di sospensione cautelare della sentenza del TAR di Salerno n.1467 del 2012.
- ✓ In data 13.04.2015 il Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di Acerno – effettuava un soprallupogo dal cui verbale si evidenzia: omissis... nella zona centrale della cava erano in atto lavori di sbancamento e carico di terreno vegetale misto ad inerti ... omissis ...risultavano

realizzati di recente diversi scavi da dove era stato prelevato materiale inerte, inoltre si riscontrava la realizzazione di pareti sub-verticali sul versante della collina; ...omissis.

- ✓ Con nota del 16.04.2015 con cui lo stesso Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di Acerno – trasmetteva il verbale del sopralluogo del 13.04.2015, comunicava anche che dalla successiva consultazione delle foto aeree della zona attraverso il Sistema Informativo della Montagna, le aree in cui erano in corso attività di estrazione di materiale litoide erano quelle contraddistinte con il n. 1042 di particella del foglio 2 del Comune di Battipaglia.
- ✓ Allo stato è all'esame di questa U.O.D. un progetto generale – che ovviamente ricomprende anche la part. 1042 del foglio 2 del Comune di Battipaglia - di "Dismissione dell'attività estrattiva delle cave "MA.CE. Srl" - "ex Di Napoli Cave" - "Edilcava srl" e "Tarquinio Visconti" con contestuale riqualificazione territoriale di loc. Cimitero-Buccoli- Fontana del Fico del comune di Battipaglia ed Eboli" prodotto in data 28 marzo 2015 (prot. n. 221084) ai sensi degli artt. 3,27 e 10, comma 10 delle NTA del P.R.A.E.

Ciò premesso, risulta anche che:

- * sulla part. 1042 del foglio 2 del Comune di Battipaglia è già vigente un decreto il n.26 del 28.11.2005 con il quale venne ordinata la sospensione dei lavori per motivi di sicurezza in quanto condotti in difformità al progetto presentato dalla stessa ditta.
- * La tipologia dell'attività di coltivazione utilizzata sulla part. 1042 del foglio 2 del Comune di Battipaglia non consente il ripristino dello stato dei luoghi ma solo il recupero ambientale.

Rilevato che:

- ✓ Con nota prot n. 237 Pos. VI-1/6 datata 16/04/2015 il Corpo Forestale dello Stato, Comando Provinciale di Salerno, Comando Stazione di Acerno, acquisita al prot di questa U.O.D. con n. 266304 del 17.04.2015 comunicava che sulla particella 1042 del foglio 2 del Comune di Battipaglia erano in corso attività di estrazione di materiale litoide da parte degli operai della Ditta MA.CE. Srl.;
- ✓ Già nel sopralluogo dei funzionari di questa U.O.D. del 12.09.2014 effettuato specificamente per verificare l'ottemperanza da parte della Ditta MA.CE. Srl. a quanto disposto dall'ordinanza TAR – Sezione di Salerno- R.O. n. 504/05, Registro Generale 654/2005 – era emerso che le attività sulla part. 1042 del foglio 2 del Comune di Battipaglia, erano state condotte diversamente dalle indicazioni di cui alla tav. 1 del progetto acquisito al n. 9917 di protocollo in data 20/05/1996 secondo cui (Ordinanza TAR Sezione di Salerno R.O. n. 504/05, Registro Generale 654/2005) doveva essere posto rimedio alle "difformità riscontrate";
- ✓ La pronunciata perenzione sul ricorso n.2071di registro generale del 2001 prodotto dalla MA.CE Srl avverso il Decreto di questa U.O.D. n. 1518/288 del 06.06.2001 di prosecuzione dell'attività estrattiva in cui definiva l'area legittimitata all'attività estrattiva, riducendola da mq. 237.594 a mq.156.656 ordinando nel contempo la sospensione dei lavori su tutta l'area di cava.
- ✓ Gli scavi rilevati in data 13.04.2015 dal Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di Acerno – sulla part. 1042 del foglio 2 del Comune di Battipaglia sono avvenuti senza alcuna autorizzazione ai sensi della L.R.n°54/85 e quindi abusivi, pertanto, per gli stessi, ricorrono gli estremi dell'applicazione dell'art. 26 della L.R. n° 54/85, così come modificato ed integrata dall'art.25 della L.R. n°17/95, di sospensione dei lavori estrattivi;
- ✓ con successivi e correlati provvedimenti si disporrà per l'irrogazione della prevista sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 28 della L. R. 54/85, e richiesta di corresponsione dei contributi ai sensi della L.R. N°54/85 e successive modifiche ed integrazioni, nonché della L.R. N°15/2005 e L.R. N°1/2008.
- ✓ con successive attività di pertinenza, questa U.O.D. provvederà, con propri funzionari - stante l'accertata inadempienza al provvedimento di sospensione dei lavori – alla recinzione dei luoghi interessati dalla coltivazione e l'apporre i sigilli anche al macchinario esistente nel luogo

VISTI:

- ✓ il R.D. n°1443 del 27 luglio 1927;

- ✓ il D.P.R. n°128 del 9 aprile 1959;
- ✓ la L.R. n°54 del 23 dicembre 1985;
- ✓ la L.R. n°17 del 4 aprile 1995;
- ✓ il P.R.A.E. della Campania ;
- ✓ la D.G.R. n.1546 del 06.08.2004;
- ✓ la D.G.R. n.1904 del 22.10.2004;
- ✓ la D.G.R. n.1002 del 15.06.2007;
- ✓ la L.R. n.1/2008;
- ✓ la Dichiarazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi del Responsabile del Procedimento acquisita al protocollo interno dell'U.O.D. Genio Civile di Salerno in data 05.05.2015, prot n. 362
- ✓ la Dichiarazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi del Dirigente dell'U.O.D. acquisita al protocollo interno dell'U.O.D. Genio Civile di Salerno in data 05.05.2015, prot n. 361

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento Dott. Giuseppe Del Grosso e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di Legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di Responsabile del Procedimento,

per tutto quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente richiamato, a formarne parte integrante e sostanziale,

INTIMA

Alla ditta MA.CE. Srl con sede in via Eboli al km. 2 di Battipaglia e l'Amministratore Unico sig. VILLANI Ciro, nato a Montecorvino Rovella(SA) IL 01/091928 e residente a Battipaglia (SA) alla via Cavour n.47, in qualità di ditta esercente ai sensi dell'art. 28 comma 1 della L.R. 13.12.1985 e s.m.i., per la violazione accertata come esposto in premessa, il pagamento, entro e non oltre 60 gg. dalla notifica del presente provvedimento, in solido, della sanzione di € 3.479,20 (tremilaquattrocentosettantanove/20)

così distinta:

- per capitale € 3.443,05
- per spese e diritti € 10,33
- per pubblicazione € 25,82
- Per complessive € 3.479,20

Il pagamento, così determinato, in misura ridotta, ai sensi dell'art 6 della L.R. 13/83, deve essere effettuato mediante versamento sul c.c.p. 21965181, intestato alla Regione Campania Settore Finanze e Tributi, codice tariffa n°1529, sanzione amministrativa art. 28 comma 1 L.R. 54/85 e s.m.i..

Copia della ricevuta del versamento ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L.R. 13/83 deve essere trasmessa alla Regione Campania U.O.D Genio Civile di Salerno, via Sabatini 3, entro e non oltre 10 gg (dieci) dall'avvenuto pagamento e sotto pena di decadenza del beneficio della riduzione.

Ai sensi degli artt. 3, 7 e 8 della L.R. n°10/01/83 n°13 i trasgressori hanno facoltà di avanzare istanza di audizione e/o presentare scritti difensivi, nel termine perentorio di gg. 30 dalla notifica del presente atto al D.G. LL.PP. Via De Gasperi 28 Napoli per il tramite della U.O.D Genio Civile di Salerno.

che il presente provvedimento viene inviato per competenza in via telematica:

- ✓ alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile 53,08,00,00;
- ✓ alla U.O.D. Gestione tecnica amministrativa delle cave, miniere, torbiere, geotermia (53 08 07 00);
- ✓ alla U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale di Salerno (52.06.19.00);
- ✓ al Settore Stampa, Documentazione e BURC – per la pubblicazione;

e successivamente in formato cartaceo:

- ✓ in quattro esemplari ai Messi del Comune di Battipaglia per la pubblicazione all'Albo Pretorio, per il Comando di Polizia Locale, all'U.T.C. per quanto di competenza;

✓ in quattro esemplari al messi del Comune Battipaglia per la notifica al signor VILLANI Ciro, , nato a Montecorvino Rovella(sa) il 01/09/1928 e residente n Battipaglia (SA) alla via Cavour n. 47, in qualità di Amministratore Unico della MA.CE. s.r.l. e

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente nel termine di 60 gg. dalla notifica oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg. dalla notifica.

**IL DIRIGENTE DEL'U.O.D.
(Biagio Franza)**